

mol 16 H/MS

R.G. 2712/15

COPIA PER
NOTIFICA



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669-QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per la Sig.ra **SCOPELLITI Caterina** nata il 22.08.1980 a Messina e ivi residente in Via Comunale n. 47, C.F. SCP CRN 80M62 F158N e per la Sig.ra **BELLIA Valeria**, nata il 11.08.1982 a Catania e residente a Pedara (CT) in Via Dell'Aria n. 16, C.F. BLL VLR 82M51 C351Lrappresentate e difese, in forza di procura in calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabia Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, Tiziana Spanga, C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC tiziana.spanga@ordineavvacatibapec.it, e Alberto Augusto C.F. GSTLRT63D21I467W, PEC: albertomariopasquale.agusto@ordineavvgenova.it, ai fini del presente elettivamente domiciliata in Genova, in Via J. Ruffini, n. 7/5, presso e nello studio dell'Avv. Alberto Augusto, che dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 183, comma 10 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax **010.5704877**, ovvero a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: avvocatoalbertoagusto@gmail.com

albertomariopasquale.agusto@ordineavvgenova.it (p.e.c.),

- RICORRENTI-

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI GENOVA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

- RESISTENTI -

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017¹

¹ L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

5631

OGGETTO: Diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994. Risarcimento dei danni in forma specifica.



IN FATTO

A. La condizione soggettiva delle ricorrenti.

Le ricorrenti sono **insegnanti precarie, abilitate** alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine di corsi quinquennali sperimentali² dell'Istituto Magistrale (doc. n. 1).

Le ricorrenti sono attualmente inserite nella II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (doc. n. 4).

Le ricorrenti aspirano ad essere incluse, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif..

La sottostante tabella sintetizza la condizione soggettiva delle ricorrenti così come risultante dalla documentazione allegata.

NOMINATIVO DEL RICORRENTE	DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE SPERIMENTALE CONSEGUITO NELL'A.S.	CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO	Punteggio maturato nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto.
CONTE PAOLA	2000/2001	AAAA- EEEE	AAAA – punti 25 EEEE – punti 25
SOLINAS SILVIA	1991/1992	AAAA - EEEE	AAAA – punti 17 EEEE – punti 17

² Nessun dubbio sul riconoscimento del titolo abilitante anche per i diplomi conseguiti al termine dei corsi quinquennali sperimentali: per costante orientamento del Consiglio di Stato il diploma sperimentale è equiparato a tutti gli effetti a quello conseguito al termine della frequenza del corso ordinario (cfr. sentenze n. 2172/2002; 1769/2003; 3917/2008; 7550/2009, v. anche sentenze del Tar per il Lazio 1301/2014).

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalle ricorrenti e, di conseguenza, al loro corretto posizionamento nelle graduatorie. Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni (di cui si parlerà *infra*) previste dal piano straordinario di assunzioni.

La ragione d'urgenza, infatti, risiede nell'imminente varo, da parte del Ministero resistente, di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad stabilizzare oltre 100 mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue, III Sezione, nella causa Mascolo altri contro Miur.

La legge in corso di approvazione recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione {...}", in particolare, prevede che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato:

- i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;
- e gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente.

Il meccanismo di assunzione previsto dalla legge, invero, è molto complesso e si articola in più fasi. Più precisamente, l'**art. 10, comma 4**, dispone, infatti, che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, si provvede – in deroga alla procedura per l'accesso ai ruoli di cui all'art. 399 del d.lgs. 297/1994 – con le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:

- 1) assunzione dei **vincitori del concorso del 2012**, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento;
- 2) assunzione degli **iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti**, nel limite del restante 50 per cento;
- 3) assunzione dei **restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti** e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, **a livello nazionale**;
- 4) assunzione dei **restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti** e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, **a livello nazionale**.

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]."

Il **comma 5** dispone che i soggetti interessati **esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali**. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore.

In poche parole ciò significa che i **docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani**.

Ciò implica che **un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza**.

Tale chance di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento; soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...

È del tutto evidente, dunque, che **una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica**.

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e' ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

In poche parole, dunque, **la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito *re adhuc integra*, consentendo alle ricorrenti di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate** (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'**Adunanza plenaria del Consiglio di Stato** secondo cui **"il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura"** (v. Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999).



IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- **ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento** definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, **riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda**, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, **in forma cartacea**;
- **ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuno per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda delle ricorrenti d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.**

*

NEL MERITO

accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando lo tabello di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, **condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale**, e nello posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando lo tabella di valutazione dei titoli previsto per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

La ricorrenti evidenziano che le domande sopra formulate sono proposte, **IN SUBORDINE**, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

IN ESTREMO SUBORDINE, nel caso in cui le ricorrenti non potessero partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatorio, si chiede di **condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificata per effetto dell'inserimento delle ricorrenti con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale - ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime**

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solida, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipata le prime e non-riscassa le seconde.

Si versano in atti i seguenti documenti in formato cartaceo:

- 1) Diploma magistrale conseguita entro l'a.s. 2001/2002;
- 2) D.P.R. del 25.3.2014;
- 3) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
- 4) Autocertificazione punteggi da GI;
- 5) Diffida 2015 per l'inserimento in graduatoria;
- 6) D.M. n. 235 dell'1 aprile 2014;
- 7) Ultima contratto a tempo determinata della ricorrente presso la scuola pubblica;
- 8) Autocertificazione della situazione lavorativa delle ricorrenti.

Si versano in atti i seguenti documenti su supporto digitale:

- 9) Graduarie ad esaurimento definitive, III Fascia, dell'Ambito Territoriale di Genova, 20] 4/2017, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Genova per le classi concorsuali AAAA e EEEE;**
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la **facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;**
- Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuna di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;**



- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a **tutti** i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di **tutti** i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non parè possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.L., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA



AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome delle ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Genova";
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato, e, pertanto, il procedimento sconta un contributo unificato di € 259,00.

Genova li 03.06.2015

Avv. Alberto Augusto

Avv. Walter Miceli

Avv. Tiziana Sponga

Avv. Fabio Ganci

ALBERTO AGUSTO
Avvocato
Via Ruffini 7/5 - Genova
Tel. 010/580965
Fax 010/5704877
E.mail: avvocatoalbertoagusto@gmail.com
albertomariopasquale.agusto@ordineavvgenova.it

PROCURA

La sottoscritta **SCOPELLITI Caterina** nata a Messina il 22 Agosto 1980, ivi residente in Via Comunale nr.47 - Lardereria Inferiore - Provincia di Messina tel.090-730438 e Cell.347-9103901, E-mail: caterina.scopelliti@libero.it, C.F. **SCP CRN 80M62 F158N**, PEC: katia.scopelliti@pec.it, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nomina miei procuratori speciali nonché ad lites nel presente procedimento in ogni sua fase, stata e grado, comprese l'esecuzione anche concorsuale ed eventuali opposizioni, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, gli **avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Tiziana Sponga e Alberto Augusto** eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultima in Genova, Via J. Ruffini n. 7/5, conferendo ai medesimi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle di: chiamare in causa terzi, fare domande riconvenzionali, monitorie, cautelari, speciali e di resistervi, rinunciare alle domande e/o agli atti, accettare rinunce, deferire e riferire giuramenti decisori, riassumere, nominare altri procuratori, farsi sostituire, transigere, conciliare, emettere e/o sottoscrivere atti di quietanza, incassare somme e quant'altro necessita di sottoscrizione da parte del mandante ai sensi e per gli effetti delle norme del c.p.c.

Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 legge 675/96, di essere stata edotto dai miei difensori che i dati personali a me richiesti avvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, quindi, presto il mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, atto che il trattamento dei miei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Caterina Scopelliti

E' autentica



ALBERTO AGUSTO

Avvocato

Via Ruffini 7/5 - Genova

Tel. 010/580965

Fax 010/5704877

E.mail: avvocatoalbertoagusto@gmail.com


PROCURA

Io sottoscritto VALERIA BELLIA, nato il 11/08/82 a CATANIA e residente in PEDARA (CT) Via DELL'ARIA 16 (c.f. BLLVLR82M51C351L), informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nomino miei procuratori speciali nonché ad lites nel presente procedimento in ogni sua fase, stato e grado, comprese l'esecuzione anche concorsuale ed eventuali opposizioni, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, gli **avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Tiziana Sponga e Alberto Augusto** eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Genova, Via J. Ruffini n. 7/5, conferendo ai medesimi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle di: chiamare in causa terzi, fare domande riconvenzionali, monitorie, cautelari, speciali e di resistervi, rinunciare alle domande e/o agli atti, accettare rinunce, deferire e riferire giuramenti decisori, riassumere, nominare altri procuratori, farsi sostituire, transigere, conciliare, emettere e/o sottoscrivere atti di quietanza, incassare somme e quant'altro necessita di sottoscrizione da parte del mandante ai sensi e per gli effetti delle norme del c.p.c.

Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 legge 675/96, di essere stato edotto dai miei difensori che i dati personali a me richiesti ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, quindi, presto il mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, atto che il trattamento dei miei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.



E' autentica



RICORSO DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, 2 LUG. 2015

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
MICHELA BRUGNOLI

V. SI ASSEGNA

Dott. [Signature]

Il Presidente della Sezione Lavoro

Dott. [Signature]
Enrico Ravera



IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede,

fissa per la discussione l'udienza del _____ ore _____, avvertendo
il convenuto che dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima a pena di decadenza.

Invita la parte costituitasi eventualmente in via telematica a portare all'udienza i
documenti in formato cartaceo.

Genova,

Il Giudice

IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede, fissa per la comparizione delle parti il giorno
_____ alle ore _____.

Dispone che il presente ricorso sia notificato alla controparte a cura del ricorrente
entro il _____.

Invita la parte costituitasi eventualmente in via telematica a portare all'udienza i
documenti in formato cartaceo.

Genova, li

Il Giudice

RG 2712 / 2015



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

letto il ricorso che precede;
vista l'istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,
ritenuta l'opportunità di sollecitare il contraddittorio di parte ricorrente e di parte
convenuta in ordine alla necessità o opportunità di riunire i procedimenti nei quali
siano state presentate domande identiche a quelle proposte nel presente giudizio,
nonché in ordine alla opportunità, per ragioni di economia processuale, di
procedere a tale eventuale riunione ancor prima di provvedere sull'autorizzazione
alla notifica nelle modalità previste dall'art. 151 c.p.c.;
dispone la comparizione delle parti per l'udienza del 16 luglio 2015 ore 10,
fissando termine per la notifica del presente provvedimento al Ministero
convenuto entro l'8 luglio 2015.
Genova, 03/07/2015



Il Giudice
Maria Ida Scotto

TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

7 LUG 2015



PROF. MENTE
STUPPIA CRISTINA



RELAZIONE DI NOTIFICA: Addi

8 LUG. 2015

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso la Corte d'Appello di Genova ho notificato copia del su esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza quanto **all'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la LIGURIA**, in persona del Dirigente p.t. nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2,



Sig. Luca Caprim
dipendente preposto alla ricezione degli atti
Genova,

8 LUG. 2015

Uff. Giudiziario
Dr. Grasso Giovanni
Corte d'Appello di Genova

